

## **ALLEGATO A) C.U. n. 8 del 27/06/2013: Modificazioni e integrazioni della “Convenzione per la gestione associata della Funzione di Polizia locale”**

*Nota di lettura: saranno inserite le parti in carattere grassetto ed eliminate le parti in carattere barrato*

### **Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione**

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione “Polizia locale”, con lo scopo di coordinare i servizi compresi in detta funzione, attraverso l'impiego ottimale del personale e delle dotazioni strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento e di presidio del territorio degli Enti associati, nei termini previsti dalla L. n. 65/1986.

~~A titolo di esempio, saranno svolti in forma associata i servizi di pattugliamento per i controlli di Polizia Stradale, i servizi di Rilevazione dei Sinistri, i Servizi di controllo a fini preventivi con l'impiego di strumentazioni elettroniche, i servizi di Polizia Edilizia, ecc.~~

**I servizi ed i compiti effettuati in convenzione sono quelli assegnati all'area di Polizia Locale dell'Unione Novarese 2000 tra i quali:**

#### **POLIZIA STRADALE:**

- espletamento dei servizi di Polizia Stradale previsti dall'art. 12, d.lgs. n. 285/1992, che comprende - accertamento, contestazione ed iter completo delle sanzioni amministrative e penali;
- rilevazione dei sinistri stradali;
- formazione delle minute delle sanzioni a ruolo.
- autorizzazioni per la pubblicità sulle strade;
- autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico;
- emissione di ordinanze relative alla circolazione stradale;
- educazione stradale;
- servizi di viabilità per cortei funebri o particolari manifestazioni di carattere pubblico;
- accertamento sanzionatorio con strumenti elettronici;
- inserimento delle sanzioni nel programma gestionale “Concilia”;
- rilascio delle autorizzazioni per manifestazioni sportive e dilettantistiche.

#### **POLIZIA AMMINISTRATIVA:**

- iter completo per il commercio su aree private e su aree pubbliche;
- controllo del mercato settimanale e recupero somme per occupazione suolo pubblico;
- iter completo esercizi pubblici ed alberghi;
- artigianato;
- rilascio autorizzazioni previste dal Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza;
- distributori di carburante;
- edicole;
- gestione anagrafe vitivinicola;
- gestione anagrafe canina e pratiche recupero cani vaganti;
- accertamento di illeciti per violazione dei regolamenti Comunali;
- rilascio di autorizzazioni per sagre e fiere;
- rilascio di autorizzazioni per spettacoli viaggianti;
- rilascio di autorizzazioni temporanee per manifestazioni;
- rilascio di informazioni richieste da altri Enti;

#### **POLIZIA GIUDIZIARIA:**

- accertamento dei reati commessi nel territorio ed iter procedurale.

#### **POLIZIA AMBIENTALE:**

- controllo di abbandono di rifiuti, inquinamento acustico, manomissione del territorio.

#### **POLIZIA EDILIZIA:**

- accertamento abusi edilizi.

**Il precedente elenco non è da considerarsi esaustivo, riconducendosi nell'ambito del servizio convenzionato, in ogni caso, ogni attività rientrante nella funzione "Polizia Locale" secondo le leggi vigenti e future.**

Per le finalità di cui alla presente convenzione, viene designata l'Unione quale Ente capofila.

#### Art. 2 – Durata

La durata della Convenzione, ai sensi dell'art. 17 del d.l. n. 95/2012, come convertito con L. n. 135/2012, è stabilita sino al 31/12/2015.

**L'eventuale interesse di una delle parti al rinnovo della Convenzione dovrà essere manifestato all'altra per iscritto entro il 30/09/2015 al fine di consentire i necessari provvedimenti organizzativi.**

#### Art. 3 - Ambito Territoriale

Il territorio dei Comuni di Briona, Caltignaga, Fara Novarese e Sizzano costituisce l'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e le attività di Polizia locale, ai sensi della L. n. 65/1986.

Sul territorio di detti Comuni e nello svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia locale i componenti dei Corpi di Polizia locale rivestono la qualità di cui all'art. 5 della L. 65/1986.

Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia locale dell'Ente nel cui territorio il personale si trova ad operare.

**Previo il rispetto delle prescritte procedure amministrative di nomina e in coordinamento con i Servizi amministrativi generali dei due Enti, possono essere rispettivamente estese al personale dei due Enti le qualifiche di messo notificatore e di agente contabile presso l'Ente diverso da quello di appartenenza.**

#### Art. 4 - Sistema Direzionale *(nessuna modificazione)*

#### Art. 5 – Personale

Il personale delle Aree di Polizia locale degli Enti convenzionati resta **interamente** in carico, sia dal punto di vista organico che finanziario, all'Ente di appartenenza, **comprese le eventuali indennità e trattamenti accessori di qualsiasi tipo.**

Dal punto di vista operativo e lavorativo, tutto il personale, avente identici diritti e doveri, sarà gestito nell'ambito di un'unica struttura organizzativa, avente sede presso il Municipio di Briona, avente un unico Responsabile di Servizio, cui il Presidente dell'Unione ed il Sindaco del Comune conferiranno l'incarico con atto congiunto.

L'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei servizi convenzionati deve essere, in ogni caso, articolata nel rispetto delle disposizioni normative e degli istituti contrattuali che disciplinano l'orario di lavoro.

~~Per ciò che attiene l'indennità di posizione del Responsabile del Servizio e le eventuali indennità di secondo grado, esse sono ripartite secondo le seguenti percentuali, stabilite in relazione al numero di abitanti ed al territorio degli Enti al 31/12/2011, secondo il meccanismo di cui all'art. 4, comma 4, del vigente Statuto dell'Unione, che qui si richiama: Unione 81%, Comune 19%.~~

**Le attività lavorative prestate al di fuori del normale orario di servizio (festività pubbliche, manifestazioni, servizi di viabilità per cortei, ecc.), fatte salve le specifiche esigenze operative o di sicurezza, ritenute tali dal Responsabile del Servizio, verranno gestite da ciascun Ente con il personale ad esso appartenente, ferma restando la necessaria approvazione da parte del Responsabile stesso.**

#### Art. 6 - Beni Strumentali

I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli attualmente in dotazione ai singoli servizi, di proprietà degli Enti convenzionati, i quali provvedono alla custodia, alla gestione e alla manutenzione delle attrezzature poste a servizio della Convenzione.

All'acquisto di nuovi beni strumentali in vigore della presente Convenzione ~~provvederà l'Ente Capofila e saranno dallo stesso custoditi e inventariati inserendoli in un'apposita sezione dell'inventario a tal fine istituita~~ **provvederanno gli Enti convenzionati, secondo le necessità complessive e le disponibilità di ognuno, anche tenendo conto dei vincoli di entrata e di spesa di cui all'art. 208 del Codice della Strada.**

**I beni, pur se di proprietà ed inseriti nell'inventario dell'Ente che ha provveduto all'acquisto, saranno comunque messi a disposizione del Servizio convenzionato fino alla scadenza.**

Le spese **correnti derivanti dalla gestione dei beni, dei servizi e delle forniture** strumentali utilizzati per l'espletamento del servizio ~~ed i costi dei beni eventualmente acquistati~~ sono ripartite tra gli Enti convenzionati secondo le seguenti percentuali, stabilite ~~in relazione al numero di abitanti ed al territorio degli Enti al 31/12/2011, secondo il meccanismo di cui all'art. 4, comma 4, del vigente Statuto dell'Unione: Unione 81%, Comune 19%,~~ **a seguito di stima operata congiuntamente dagli Uffici finanziari dei due Enti la quale, partendo dalla considerazione del numero di abitanti e del territorio degli Enti, introduce un correttivo atto a compensare l'effettiva fruizione dei servizi da parte delle varie realtà territoriali, come segue:**

**Unione 78%, Comune 22%.**

**Sono escluse dal riparto e restano di competenza degli Enti le seguenti spese:**

- spese necessarie all'incasso delle sanzioni (spese postali, di notificazione, ecc.);
- spese legali o per rimborsi collegate all'attività di accertamento e sanzionatoria;
- acquisto e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;
- spese per servizi convenzionati (canili, gattili, tutela fito-sanitaria, ecc.).

~~Alla scadenza della Convenzione, ove essa non venga rinnovata, i beni strumentali eventualmente acquistati in comune saranno ripartiti previo accordo tra gli Enti che tenga conto dell'effettivo contributo dagli stessi dato per l'acquisto.~~

Art. 7 - Gestione finanziaria (*nessuna modificazione*)

Art. 8 - Norma di rinvio (*nessuna modificazione*)